



# COMUNE DI CASACALENDA

## (*Provincia di Campobasso*)

Corso Roma, 78 - 86043 Casacalenda (CB)

Tel.: 0874.841237 - Fax: 0874.844010

sito: [www.casacalendacomune.it](http://www.casacalendacomune.it) - e-mail: [info@casacalendacomune.it](mailto:info@casacalendacomune.it)

### ORDINANZA N. 07

Orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che si ritiene opportuno disciplinare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione e delle attività ad essi collegate ed equiparate nonché dei laboratori artigiani;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114

**VISTA** la Legge n. 287/1991;

**VISTO** il T.U.L.P.S. di cui al Regio Decreto n. 773/1931;

**VISTA** la deliberazione n. 5 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 febbraio 2010 con la quale veniva approvato l'atto di indirizzo per la disciplina degli orari dei pubblici esercizi;

**CONSIDERATO** che la Corte di Cassazione (sentenze n. 45484 del 24 novembre 2004 e n. 15346 del 3.5.2006) ha stabilito che risponde penalmente del reato di disturbo della quiete pubblica, previsto e sanzionato dall'art. 659 del Codice Penale, il gestore di un pubblico esercizio, per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti, anche al di fuori dei locali, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività;

**SENTITI** i titolari degli esercizi commerciali di Casacalenda in data 26 febbraio 2010;

**SENTITO** il parere del Responsabile del Servizio di Vigilanza;

### ORDINA

A decorrere dal 1° marzo 2010 gli Esercizi Pubblici presenti nel territorio comunale come appresso definiti **devono** osservare quanto stabilito con la presente ordinanza in materia di orario di apertura e chiusura:

#### ART. 1

##### Definizioni pubblici esercizi

- a. **Esercizi di somministrazione:** per esercizi di somministrazione devono intendersi tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti, Pizzerie, Tavole Calde, Birrerie, Bar, Caffetterie, Gelaterie, Pasticcerie e Pub);
- b. **Esercizi di intrattenimento e svago:** per esercizi di intrattenimento e svago si intendono gli esercizi che, congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale, effettuano la somministrazione di alimenti e bevande.
- c. **Esercizi misti:** per esercizi misti si intendono quelli muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed autorizzati al commercio al dettaglio oppure alla vendita di articoli di monopolio.
- d. **Laboratori artigiani di prodotti alimentari:** per laboratori artigiani di prodotti alimentari si intendono le pasticcerie, le pizzerie al taglio, le rosticcerie.

## ART. 2 Orari

- a. **PERIODO ESTIVO (periodo in cui vige l'ora legale)**: orario di apertura minimo di 6 (sei) ore e massimo di 18 (diciotto) ore **articolato tra le ore 06.30 e le ore 00.30**. Eventuali attività musicali esercitate mediante apparecchi elettronici o dal vivo all'interno dei locali nonché giochi leciti, dovranno cessare entro le ore 23.30 (salvo deroghe);
- b. **PERIODO INVERNALE (periodo in cui vige l'ora solare)**: orario di apertura minimo di 6 (sei) ore e massimo di 17 (diciassette) ore **articolato tra le ore 06.00 e le ore 23.30**. Eventuali attività musicali esercitate mediante apparecchi elettronici o da vivo all'interno dei locali nonché giochi leciti, dovranno cessare entro le ore 22.30 (salvo deroghe);
- c. **I titolari di pubblici esercizi** che, per motivi particolari (organizzazione proprie di sagre, feste, spettacoli), **intendono chiedere l'autorizzazione alla deroga dell'orario dovranno presentare domanda in bollo al Comune almeno 10 (dieci) giorni prima** dell'evento ed attendere la relativa autorizzazione che **potrà** essere concessa o meno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
- d. Negli esercizi di somministrazione l'attività svolta all'aperto su suolo pubblico dovrà cessare entro le ore 24.00;
- e. Nei locali pubblici e nei circoli privati, sia all'interno che all'esterno, le sorgenti sonore fisse (TV, radio, juke box, ecc...) ed elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piano bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.30. Nel periodo estivo il limite serale è prorogato alle ore 23.30. Ai fini del precedente comma vengono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti, con le loro pertinenze e non.
- f. Negli esercizi annessi agli alberghi o ad altri complessi ricettivi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche fuori dell'orario di cui ai commi precedenti a favore degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di convegni e manifestazioni.
- g. I concerti o altre manifestazioni all'aperto comunque organizzati, sagre, feste di quartiere, feste politiche etc. non potranno protrarsi oltre le ore 24.00.
- h. I cinema all'aperto non potranno protrarsi oltre le ore 24.00.
- i. **Alle rosticcerie, pizzerie, pasticcerie, gelaterie ed ogni altra attività artigianale che effettua in modo prevalente o esclusivo la vendita di prodotti alimentari artigianali**, anche se non munite di autorizzazione per la somministrazione al pubblico, si applicano le disposizioni previste, in materia di orario, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande eccetto per **il termine di chiusura serale che è stabilito inderogabilmente alle ore 21.30**.
- j. Fatto salvo quanto previsto nell'apposita normativa di settore, le emissioni sonore dovute all'esercizio degli apparecchi di riproduzione, per l'amplificazione del suono e delle voci, delle esibizioni musicali o delle attrazioni, non dovranno essere udibili all'esterno dei locali per non arrecare molestia o disturbi al riposo e alle occupazioni delle persone.

- k. L' esercente può modificare l'orario giornaliero prescelto previa effettuazione di una comunicazione al Comune con almeno dieci giorni di anticipo.
- l. **Dovrà essere garantito**, nel rispetto delle norme contrattuali, **l'orario di servizio ed il riposo settimanale per il personale dipendente**.
- m. È consentito all' esercente di anticipare l'apertura al mattino e la chiusura serale fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un limite massimo di tre ore consecutive.

### ART. 3

#### Turni di chiusura settimanale

**È data facoltà all' esercente di osservare, nel corso della settimana, una giornata di chiusura.** La chiusura settimanale può essere sempre variata con comunicazione preventiva al Comune con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto alla introduzione della modifica.

### ART. 4

#### Attività musicali

Gli esercizi di somministrazione, sia all'aperto che al chiuso, che intendono esercitare l'attività accessoria di intrattenimento musicale, **devono** essere in possesso del nulla osta alle emissioni sonore o di autorizzazione in deroga emesso dagli organi preposti individuati dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

### ART. 5

#### Deroghe

**In occasione delle festività natalizie (dall'8 dicembre all'8 gennaio), pasquali (da Domenica delle Palme al Martedì dell'Angelo), nel periodo estivo tra il 1° agosto e il 18 agosto ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, nonché per altre ragioni di pubblico interesse, possono essere stabilite, con apposito provvedimento, deroghe agli orari di apertura e chiusura.**

### ART. 6

#### Pubblicità orari e turni chiusura

Al titolare dell'attività è fatto obbligo di comunicare preventivamente al Comune, l'orario giornaliero prescelto e di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall'esterno o attraverso altro mezzo idoneo allo scopo, nel quale dovrà essere indicato:

1. L'orario giornaliero di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio;
2. L'eventuale chiusura di riposo settimanale, qualora lo stesso intenda avvalersi di tale facoltà.

### ART. 7

#### Decoro urbano

**I titolari degli esercizi** sono responsabili degli spazi pubblici adiacenti le proprie attività e, per il decoro urbano, il rispetto delle buone maniere ed il rispetto di chi utilizza gli spazi pubblici pur non usufruendo dei servizi dell'esercizio, **dovranno dotarsi di contenitori adatti a raccogliere i mozziconi di sigarette e dovranno posizionarli fuori dai locali nei pressi di ingressi/uscite curandone il corretto uso da parte dei clienti.** Gli spazi pubblici adiacenti i locali e quelli utilizzati nel periodo estivo per posizionare tavoli all'esterno dovranno essere puliti da mozziconi di sigarette, carte e quant'altro lasciato impropriamente a terra dagli avventori, a fine serata, a cura del titolare dell'attività.

## **ART. 8**

### **Sanzioni amministrative**

Chiunque non rispetti le disposizioni di cui alla presente ordinanza, salvo quanto previsto dalle Leggi in materia, è passibile di una sanzione amministrativa da € 100,00 (euro cento) a € 500,00 (euro cinquecento). La violazione reiterata per tre volte durante l'anno solare comporterà la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore ai cinque giorni.

## **ART. 9**

### **Norme finali**

**La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010** e sostituisce ogni precedente disposizione comunale in merito. Per quanto non previsto con la presente ordinanza si rinvia alla normativa vigente in materia.

Alla Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e verrà pubblicizzata mediante il sito internet del Comune di Casacalenda [www.casacalendacomune.it](http://www.casacalendacomune.it) e sarà consegnata in copia a tutti gli esercenti il commercio che dovranno adeguarsi alle disposizioni in essa contenute entro 15 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza.

L'ordinanza sarà trasmessa, per conoscenza, alla Prefettura di Campobasso, all'Ufficio del Giudice di Pace di Casacalenda e alla Stazione Carabinieri di Casacalenda.

Casacalenda, 26 febbraio 2010

Il Sindaco  
f.to Marco Gagliardi